

(N. 409)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1949

Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, relativo al riconoscimento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici, prevede all'articolo 6 una Commissione cui è demandato l'incarico di formulare motivate proposte al Ministro per l'assegnazione dei premi in parola.

In base a detto articolo la Commissione dovrebbe essere così composta:

un generale di Corpo d'armata ed un generale di divisione designati dal Ministro;

il Direttore del servizio tecnico delle armi e munizioni, oppure il Direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

l'Ispettore del materiale automobilistico; il Direttore del servizio chimico militare, a seconda della specialità cui appartengono le persone alle quali le proposte di assegnazione si riferiscono.

Senonchè, dal 1936 ad oggi l'organizzazione Servizi tecnici dell'Esercito ha subito modifiche diverse, in un primo tempo di sola denominazione, in base alla legge 22 gennaio 1942, n. 104 (articolo 1), successivamente più sostanziali, con la soppressione della Direzione del servizio chimico militare (decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, che non ha più previsto detta Direzione nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale dell'Esercito), e del Servizio tecnico del Genio (articolo 3, lettera a) del decreto legi-

slativo 20 gennaio 1948, n. 45, sugli organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito).

Dette soppressioni non hanno fatto cessare naturalmente le corrispondenti funzioni tecniche le quali, per il servizio chimico, hanno continuato ad essere disimpegnate dal personale tecnico-civile dei chimici alla dipendenza della Direzione generale di artiglieria, e, per il Servizio tecnico del genio, da ufficiali dell'Arma del genio.

Per quanto sopra, si rende ora necessario adeguare la composizione della Commissione di che trattasi alla mutata organizzazione dei servizi ed all'uopo è stato predisposto il pre-

sente disegno di legge, in base al quale detta composizione risulterebbe così stabilita:

un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro: Presidente;

l'Ispettore dell'Arma di artiglieria, il Direttore generale di artiglieria ed il maggiore generale del servizio tecnico di artiglieria;

o l'Ispettore dell'Arma del genio ed il Direttore generale del genio;

o l'Ispettore generale della motorizzazione ed il maggiore generale del servizio tecnico della motorizzazione: membri, a seconda della specialità cui appartengono coloro ai quali devono essere concessi i premi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6. — Competente a formulare al Ministro per la difesa le motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali contemplati dal presente decreto, sarà una Commissione composta di un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro, che la presiede, dell'Ispettore dell'Arma di artiglieria, del Direttore generale di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico di artiglieria, oppure dell'Ispettore dell'Arma del genio e del Direttore generale del genio, oppure dell'Ispettore generale della motorizzazione e del maggiore generale del servizio tecnico della motorizzazione, a seconda della specialità cui appartengono coloro ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.

« A parità di voti prevarrà il voto del Presidente ».